

DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA

(PER AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO AZIENDALE DI IMPORTI INFERIORI EURO A 40.000, NONCHÉ PER ADESIONI A CONVENZIONI QUADRO DI QUALUNQUE IMPORTO)

Il sottoscritto RUP Monica Nolo, non trovandosi, per quanto di propria conoscenza, in situazioni di conflitto di interesse che determinino l'obbligo di astensione ex art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii¹,

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi;
- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- in virtù ai poteri conferitigli con procura Notaio Piero Biglia di Saronno del 11.07.2022;
- non emergendo, dalla verifica della regolarità contributiva Inps e Inail, elementi ostativi all'affidamento in oggetto, in pendenza della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e/o pantouflage² (acquisizione in corso):

PROPONE DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO

OGGETTO: Servizio di conduzione dei sistemi informativi, servizio di endpoint protection avanzato.

DURATA: dal 01/12/2022 al 31/12/2023

MOTIVAZIONI³: Si rende necessario indire la procedura per l'affidamento del servizio conduzione dei sistemi informativi e del servizio di endpoint protection avanzato. I servizi resi riguarderanno: il servizio di gestione sistemistica e dei servizi di rete, il servizio di gestione dei backup dei dati presenti sui server seguendo le politiche di archiviazione di Regione Liguria, il servizio di autenticazione a 2 fattori al fine di elevare il livello di sicurezza degli account negli accessi VPN, il supporto tecnico in merito alle attività di conduzione redazionale del sito internet istituzionale, il servizio di endpoint protection avanzato.

¹ Art. 42 del D. Lgs. n.50/2016 - *Conflitto di interesse*

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 - *Obbligo di astensione*

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

² Da non inserire in caso di adesione a convenzione quadro.

³ Indicare motivazioni e riferimenti normativi in caso di utilizzo di centrali di committenza (SUAR, CONSIP, Consorzio Energia Liguria) o di affidamenti per obblighi di legge, oppure se trattasi di caso di comprovata urgenza (v. paragrafo 4.2.8 della Proc.01)

Liguria Digitale S.p.A. ha provveduto a fornire a Ligurcapital S.p.A., ai sensi del Disciplinare Quadro approvato con DGR N. 723 del 05/08/2020, la Proposta Tecnico Economica cod. 23LCSI01 per i servizi indicati, e rilevato che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all'art.34 del D.l. 44/2001, né di attribuzione codice Cig, ed in riferimento alla nota inviata da Regione Liguria del 26/08/2021, si decide di affidare il servizio a Liguria Digitale S.p.A., società in house di Regione Liguria, in modo da garantire livelli di sicurezza adeguati.

RAGIONE SOCIALE FORNITORE: Liguria Digitale S.p.A.

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE:

Affidamento diretto

CRITERIO DI SELEZIONE⁴:

preventivo

CONGRUITA' DELL'OFFERTA/PREVENTIVO⁵:

la congruità dell'offerta

VERIFICHE RELATIVE AL DURC: concluse positivamente.

IMPORTO AFFIDATO: Euro 5.000,00 oltre IVA che, nell' ipotesi venga mantenuta l'attuale aliquota IVA al 22%, equivale ad un importo di Euro 6.100,00

15.05.2023

IL RUP

La Procuratrice

(dott.ssa Monica Nolo)

⁴ Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro.

⁵ Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA

(PER AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO AZIENDALE DI IMPORTI INFERIORI EURO A 40.000, NONCHÉ PER ADESIONI A CONVENZIONI QUADRO DI QUALUNQUE IMPORTO)

Il sottoscritto RUP Monica Nolo, non trovandosi, per quanto di propria conoscenza, in situazioni di conflitto di interesse che determinino l'obbligo di astensione ex art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii¹,

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi;
- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- in virtù ai poteri conferitigli con procura Notaio Piero Biglia di Saronno del 11.07.2022;
- non emergendo, dalla verifica della regolarità contributiva Inps e Inail, elementi ostativi all'affidamento in oggetto, in pendenza della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e/o pantouflage² (acquisizione in corso):

PROPONE DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO

OGGETTO: Acquisizione di Licenze Microsoft – adesione al contratto Agreement Microsoft per il triennio 2023-2025.

DURATA: dal 01/01/2023 al 31/12/2025

MOTIVAZIONI³: Si rende necessario indire la procedura per l'affidamento del servizio di acquisizione di Licenze Microsoft aderendo al contratto Agreement Microsoft per il triennio 2023-2025 con l'obiettivo di mantenere aggiornato il parco macchine dell'Ente e le licenze di fruizione dei servizi di rete. Inoltre l'adesione al contratto Agreement Microsoft comporta la copertura della tipologia di licenza "Pacchetto M365 E3 Unified Sub Per User" con la possibilità di installare e utilizzare l'ultima versione del prodotto software disponibile durante tutto il periodo di validità dell'Agreement.

¹ Art. 42 del D. Lgs. n.50/2016 - *Conflitto di interesse*

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 - *Obbligo di astensione*

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

² Da non inserire in caso di adesione a convenzione quadro.

³ Indicare motivazioni e riferimenti normativi in caso di utilizzo di centrali di committenza (SUAR, CONSIP, Consorzio Energia Liguria) o di affidamenti per obblighi di legge, oppure se trattasi di caso di comprovata urgenza (v. paragrafo 4.2.8 della Proc.01)

Liguria Digitale S.p.A. ha provveduto a fornirci ai sensi del Disciplinare Quadro approvato con DGR N. 723 del 05/08/2020, la Proposta Tecnico Economica cod. 23LCSI02 per i servizi indicati e rilevato che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all'art.34 del D.l. 44/2001, né di attribuzione codice Cig, si decide di affidare il servizio a Liguria Digitale S.p.A., società in house di Regione Liguria.

RAGIONE SOCIALE FORNITORE: Liguria Digitale S.p.A.

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE:

Affidamento diretto

CRITERIO DI SELEZIONE⁴:

preventivo

CONGRUITA' DELL'OFFERTA/PREVENTIVO⁵:

la congruità dell'offerta

VERIFICHE RELATIVE AL DURC: concluse positivamente.

IMPORTO AFFIDATO: Euro 5.622,12 oltre IVA che, nell' ipotesi venga mantenuta l'attuale aliquota IVA al 22%, equivale ad un importo di Euro 6.858,99 IVA inclusa.

15.05.2023

IL RUP
La Procuratrice
(dott.ssa Monica Nolo)

⁴ Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro.

⁵ Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA

(PER AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO AZIENDALE DI IMPORTI INFERIORI EURO A 40.000, NONCHÉ PER ADESIONI A CONVENZIONI QUADRO DI QUALUNQUE IMPORTO)

Il sottoscritto RUP Monica Nolo, non trovandosi, per quanto di propria conoscenza, in situazioni di conflitto di interesse che determinino l'obbligo di astensione ex art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii¹,

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi;
- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- in virtù ai poteri conferitigli con procura Notaio Piero Biglia di Saronno del 11.07.2022;
- acquisita dal Dott. Carlo Pittaluga la dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e/o pantouflage, compilata e sottoscritta²;
- non emergendo, dall'analisi del Casellario Anac e dalla verifica della regolarità contributiva Inps e Inail, elementi ostativi all'affidamento in oggetto, in pendenza del completamento delle verifiche previste dalla procedura:

PROPONE DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO

OGGETTO: incarico professionale di membro indipendente dalla Regione Liguria e Ligurcapital S.p.A. del Comitato di Investimento dello Strumento Finanziario per il Capitale di Rischio (Fondo Strategico Regionale).

DURATA: dal 18.05.2023 al 31/12/2028.

MOTIVAZIONI³ : In data 14 aprile 2023 sono state rassegnate le dimissioni da parte del Dott. Paolo Ravà dall'incarico di membro indipendente della Regione Liguria e Ligurcapital SpA del Comitato di Investimento dello Strumento Finanziario per il Capitale di Rischio (Fondo Strategico Regionale)

Si rende quindi necessario procedere alla designazione di un sostituto al fine di ricostituire il Comitato composto da tre membri, di cui due indipendenti (Dott. Stefano Messina e Dott. Paolo Ravà sino ad Aprile 2023) ed uno interno con funzioni di Presidente (Dott. Paolo Cenedesi).

¹ Art. 42 del D. Lgs. n.50/2016 - *Conflitto di interesse*

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 - *Obbligo di astensione*

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

² Da non inserire in caso di adesione a convenzione quadro.

³ Indicare motivazioni e riferimenti normativi in caso di utilizzo di centrali di committenza (SUAR, CONSIP, Consorzio Energia Liguria) o di affidamenti per obblighi di legge, oppure se trattasi di caso di comprovata urgenza (v. paragrafo 4.2.8 della Proc.01)

In data 21 marzo 2019 sul sito istituzionale di Ligurcapital Spa era stato pubblicato l'Avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse all'assunzione dell'incarico di membro indipendente del Comitato di Investimento. In base alle manifestazioni ricevute e alle verifiche effettuate erano stati redatti due elenchi (in relazione agli ambiti professionali dei candidati) e tutti i candidati erano risultati idonei. La validità dei due elenchi cesserà con il completamento delle attività previste dallo strumento. La selezione era finalizzata oltre che alla designazione dei membri con immediata operatività, anche all'approvazione di due elenchi di professionisti a cui attingere in caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dei primi. L'incarico di membro indipendente del Comitato di Investimento era stato conferito dal Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio 2019 al Dott. Paolo Ravà per l'elenco A: PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ORDINI E/O Albi (Dottori Commercialisti o Revisori Contabili). Nello stesso Cda del 7 maggio 2019 erano stati approvati gli elenchi A e B e pertanto si era deciso di ritenere valida la candidatura del Dott. Carlo Pittaluga per l'elenco A, secondo classificato. Essendo decaduto dall'incarico il primo soggetto in graduatoria si è deciso di procedere con il conferimento dell'incarico al secondo classificato, previa nuove verifiche ed accertamenti sul candidato.

NOME E COGNOME DELL'ASSEGNETARIO: Dott. Carlo Pittaluga

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELL'ASSEGNETARIO: Affidamento diretto

CRITERIO DI SELEZIONE⁴: Avviso pubblicato sul sito istituzionale per la raccolta delle manifestazioni di interesse all'assunzione dell'incarico di membro indipendente del Comitato di Investimento dello Strumento Finanziario per il Capitale di Rischio (Fondo Strategico Regionale)

IDONEITA' DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE⁵: Si attesta l'idoneità della manifestazione di interesse.

VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI GENERALI:

- CASELLARIO ANAC E DURC (per importi pari o superiori a Euro 5.000 e inferiore a Euro 40.000): concluse positivamente e avvio altre verifiche.
- VISURA CAMERALE (OVE ESISTENTE), CASELLARIO GIUDIZIALE (per importi pari o superiori a Euro 5.000 e inferiore a Euro 40.000): in corso
- VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI SPECIALI CONCLUSE POSITIVAMENTE (ove richiesti): non richiesti
- IMPORTO AFFIDATO MASSIMO STIMATO: € 10.850,00 oltre IVA (si richiama al riguardo l'Art 9 – Corrispettivo - dell'Avviso per la Manifestazione di Interesse per il conferimento di due incarichi per la funzione di componente del Comitato di Investimento dello Strumento Finanziario per il Capitale di Rischio).

Data, 18.05.2023

IL RUP
La Procuratrice
(dott.ssa Monica Nolo)

⁴ Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro.

⁵ Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro.